

FOGLIO INFORMATIVO

PEGNO

PEGNO DI STRUMENTI FINANZIARI, DI BENI O CREDITI, O DI ALTRI VALORI (ANCHE VERSO TERZI)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA COOPERATIVA

PIAZZA DOTT. WEISER, 9 - 39018 - TERLANO

Tel: 0471/259500

E-mail: rk.etschtal@raiffeisen.it

PEC: pec08269@raiffeisen-legalmail.it

Sito internet: www.raiffeisen.it/etschtal

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3843

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CHE COS'È IL PEGNO

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che realizza questa garanzia e che permette alla Banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere soddisfatta sui beni costituiti in pegno con preferenza rispetto ad altri creditori (art. 2787 c.c.).

Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la Banca ha diritto di realizzare il pegno.

Il principale rischio per il costituente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la Banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	
COSTI	Informativa precontrattuale	Euro 0,00
	Imposte e tasse	nella misura prevista dalla legge
	Spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza via e-mail o Online Banking	0,00 Euro
	Spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza in forma cartacea	2,00 Euro

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli

Non è prevista l'applicazione di alcuna altra spesa o commissione a carico del garante

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Costituente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia rimane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca.

Reclami

Il Costituente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica

(CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL SOCIETA COOPERATIVA, PIAZZA DOTT. WEISER, 9, 39018 TERLANO, PEC08269@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, RK.ETSCHTAL@RAIFFEISEN.IT).

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e rappresentati con mere scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del Cliente.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso da debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità del debitore principale di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.